

NASpl: le novità 2026 e come funziona

Informazioni Patronato Inca - 20/03/2026



NASpl: le novità 2026 e come funziona

Dopo l'introduzione, nel 2025, di requisiti più stringenti per la maturazione, da parte di alcuni lavoratori, del requisito contributivo di accesso alla NASpl, dal 2026 scatta anche il pagamento in due rate per la NASpl anticipata

La NASpl, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, è l'indennità mensile di disoccupazione richiedibile dai lavoratori subordinati che subiscono involontariamente la perdita del lavoro (compresi apprendisti e lavoratori a tempo determinato del pubblico impiego).

NASpl Anticipata: pagamento in due rate

Dal 1° gennaio 2026 è cambiata la modalità di pagamento della **NASpl Anticipata**, ovvero la possibilità di ricevere l'indennità di disoccupazione per avviare un'attività autonoma. La stessa, infatti, non è più erogata in un'unica tranche, ma in due rate:

- **70% subito**, come prima rata;
- **30% successivo**, solo dopo la verifica dell'INPS che il beneficiario non abbia avviato un lavoro subordinato.

NASpl: come è cambiata

Dal 1° gennaio 2025 sono cambiati i requisiti contributivi di accesso per alcune categorie di lavoratori. Inoltre, l'assenza ingiustificata superiore a 5 o 15 giorni (a seconda del CCNL di riferimento), salvo dimostrazione opposta, è considerata come dimissione volontaria e non più causa di licenziamento (ovvero perdita involontaria del lavoro, a cui si lega l'accesso alla NASpl).

Chi può chiedere la NASpl

La perdita involontaria dell'occupazione si configura a seguito di:

- **licenziamento**, anche per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- **scadenza naturale del contratto**;
- **dimissioni per giusta causa** (ad esempio a seguito di mancata retribuzione, molestie, demansionamenti, mobbing, etc.);
- **dimissioni volontarie nel periodo tutelato della maternità/paternità** (entro il 1° anno di vita del figlio/ingresso in famiglia).

È prevista inoltre a seguito di risoluzione consensuale del contratto, unicamente nei casi di:

- **nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro**;
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- rifiuto al trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 Km dalla propria residenza e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Requisiti per chiedere la NASpl

A seguito delle novità introdotte nel 2025, chi si dimette volontariamente (dimissioni volontarie o interruzione per risoluzione consensuale da un impiego a tempo indeterminato) **e trova un nuovo lavoro entro 12 mesi, se poi lo perde involontariamente** (licenziamento, scadenza naturale del contratto, etc.), **per accedere alla NASpl deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione (anche non continuative) presso il nuovo/i nuovi datore/i di lavoro**. In assenza di questo requisito contributivo, non si può accedere alla NASpl prima di un anno dalle dimissioni.

Negli altri casi, i più comuni - licenziamento, scadenza del contratto, dimissioni per giusta causa e dimissioni maturate durante il periodo tutelato di maternità/paternità - i requisiti di accesso non sono cambiati.

Per avere diritto alla NASpl, il lavoratore che perde involontariamente il lavoro deve

dunque avere tutti i seguenti requisiti:

- essere in stato di disoccupazione;
- avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro *ovvero*
- almeno 13 settimane negli ultimi 12 mesi quando l'ultimo evento di disoccupazione si verifica dopo precedenti dimissioni volontarie/risoluzione consensuale di un contratto a tempo indeterminato.

Indennità di NASpl

In presenza dei requisiti, la NASpl viene erogata dall'INPS su richiesta ed è coperta dalla contribuzione figurativa. L'assegno mensile di NASpl è pari al 75% della retribuzione media degli ultimi 4 anni del lavoratore, secondo un massimo definito per legge; l'importo è decurtato del 3% mensile a partire dal 6° mese di percezione (dall'8° per i lavoratori che al momento della domanda hanno almeno 55 anni) e può ridursi in base a condizioni soggettive (es: lavoro autonomo, lavoro intermittente). **La NASpl viene erogata per un periodo calcolato in base alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, in ogni caso entro un massimo di 24 mesi. L'erogazione della NASpl può essere sospesa o decadere.**

Domanda di NASpl

La domanda di NASpl va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, meglio se entro l'8° giorno.

La NASpl, infatti, spetta a partire dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro tale termine, oppure dal giorno successivo alla domanda, se questa è stata inviata successivamente.

Vai alla lista documenti, [CLICCA QUI](#)

I contenuti riportati hanno carattere generale: per maggiori informazioni e per assistenza nella presentazione della domanda, rivolgersi al Patronato INCA chiamando il numero 0422 4091 - tasto 3 o i numeri diretti delle sedi, [CLICCA QUI](#)